

# CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DEL LIDO UNIVERSITÀ TRA

L'Università degli Studi di Catania, (codice fiscale e partita IVA 02772010878) con sede in Catania, Piazza Università n. 2, in persona del Direttore amministrativo, Lucio Maggio, nato a Catania il 17.05.1966, in seguito denominata "Università"

## E

La ditta Coppa Silvana, con sede in Catania, Via Ballo n. 8, P.I. 04726800875, in persona della sig.ra Silvana Coppa, nata a Tunisi (Tunisia) il 11.06.1953, in qualità di legale rappresentante, in seguito denominata "concessionario" C.F. CPP SVN SBHSTI Z 3520.

## PREMESSO CHE

- L'Università è concessionaria di una licenza demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Catania, valida fino al 31.12.2013, per il mantenimento dello stabilimento balneare denominato "Lido Università" e di seguito "Lido";
- ai sensi dell'art. 1, comma 11, dello Statuto dell'Università degli Studi di Catania emanato con D.R. n. 1885 del 06.05.1996 e pubblicato sulla G. u. n. 118 del 22.05.1996, l'Università "favorisce la realizzazione di servizi di .....e di organizzazione del tempo libero nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno ...";
- per l'avvio delle stagioni balneari, l'Università ha affidato annualmente in concessione, la gestione dei servizi del Lido mediante la stipula di separate convenzioni;
- il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 03.06.2011, ha approvato la stipula della presente convenzione, per un canone annuo minimo di € 7.000,00, IVA esclusa;
- la ditta Coppa Silvana si è resa disponibile alla gestione dei servizi del Lido Università senza aumenti del costo delle cabine e degli ingressi giornalieri per i fruitori e obbligandosi a corrispondere all'ateneo un canone annuo indicato all'art. 7;

convergono e stipulano quanto segue

### Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

### Art. 2

L'Università degli Studi di Catania affida alla ditta Coppa Silvana la gestione di alcuni servizi dello stabilimento balneare denominato "Lido Università", di seguito "Lido".

In particolare, il concessionario gestirà, a sua cura e spese, i seguenti servizi: montaggio e smontaggio cabine; assistenza e salvataggio dei bagnanti; controllo degli accessi; riscossione delle quote di ingresso; tenuta del registro-tessere dei fruitori; custodia dei tesserini; manutenzione ordinaria dello stabilimento; bar e ristorazione; custodia e manutenzione di tutti gli arredi e le attrezzature descritti ed identificati nell'allegato A) alla presente convenzione; esecuzione dei servizi di pulizia della spiaggia e dei locali comuni (cabine, cortili, piattaforme, servizi igienici); fornitura di energia elettrica, acqua gas e telefono; vigilanza sull'osservanza del regolamento da parte degli utenti e quant'altro necessario per rendere il Lido idoneo al buon funzionamento della struttura.

Sono a carico del concessionario gli adempimenti di ordine amministrativo e gli oneri derivanti dalla concessione demaniale governativa di cui alle premesse, fermo restando che le pratiche amministrative di competenza dell'Università saranno predisposte e firmate dall'Università.

Restano, altresì, a carico del concessionario, in esclusiva autonomia, le eventuali responsabilità amministrative e fiscali inerenti alla gestione del Lido.



### **Art. 3**

L'accesso al Lido è consentito solo agli studenti universitari e ai dipendenti dell'Università (in servizio e in quiescenza), nonché ai loro familiari inclusi nello stato di famiglia e ad estranei purché accompagnati da studenti universitari o da dipendenti dell'Università.

A tal fine, sarà cura ed onere del concessionario controllare che l'accesso sia riservato ai soggetti sopra indicati, sollevando in tal modo l'Università da ogni responsabilità.

### **Art. 4**

Il concessionario applicherà le seguenti formule di pagamento nei confronti dei fruitori dei servizi del Lido indicati nell'art. 3:

1. quota di € 600,00 (euro seicento/00) a cabina, che potrà accogliere fino ad un massimo di otto persone;
2. ingresso giornaliero di € 2,00 (euro due/00), con il diritto di usufruire dello spogliatoio, per coloro che hanno diritto all'ingresso;
3. ingresso giornaliero di € 5,00 (euro cinque/00), con il diritto di usufruire dello spogliatoio, per eventuali ospiti. Gli aventi diritto all'accesso al Lido di cui all'art. 3 possono portare degli ospiti previa comunicazione alla Direzione del Lido stesso che darà il proprio assenso sulla base della disponibilità dei posti.

Il concessionario non applicherà alcun costo per gli ombrelloni, i lettini e le sdraio della spiaggia.

### **Art. 5**

Qualora gli incassi di cui all'art. 4 non fossero sufficienti a coprire le spese di gestione, l'Università non riconoscerà al concessionario alcun contributo.

La presente convenzione non comporta oneri economici da parte dell'Ateneo.

### **Art. 6**

La presente convenzione avrà durata fino al 31.12.2013, data di scadenza della concessione demaniale di cui l'Università è titolare.

Alla scadenza del periodo di concessione, il concessionario dovrà consegnare all'Università il Lido, tutte le attrezzature e gli arredi di cui allegato A e quant'altro installato dall'Università stessa. Tali beni dovranno essere restituiti in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione e in buono stato di conservazione, tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante il periodo di gestione.

Il concessionario resta responsabile degli eventuali danni che venissero arrecati ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti e a quant'altro installato dall'Università, nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose, sollevando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Eventuali danni causati ai locali, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti, e a quant'altro messo a disposizione dall'Università saranno stimati dall'area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell'Ateneo e addebitati al concessionario.

Il concessionario non potrà richiedere alcun risarcimento danni, rimborsi o indennizzi di qualsiasi natura derivanti da inagibilità dei locali o mancato svolgimento delle attività svolte abitualmente nei locali.

Il concessionario dovrà assicurare la custodia e la vigilanza dello stabilimento balneare e degli arredi in esso presenti per tutta la durata della convenzione, disponendo, anche dopo la conclusione della stagione balneare, un servizio di vigilanza con ronda di almeno due volte al mese.

Il concessionario dovrà tempestivamente segnalare all'Università qualsiasi effrazione o danno che si verificherà nella struttura del Lido durante la durata della presente convenzione.

Qualsiasi attività che il concessionario intenderà avviare nel Lido al di fuori di quelle previste durante la stagione balneare dovrà essere specificatamente autorizzata dall'Università.

La ditta provvederà a comunicare tempestivamente all'Università di Catania il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Ateneo, il quale provvederà ad effettuare la valutazione dei rischi, con la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e definire tutti gli

adempimenti previsti dalla vigente normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sia del proprio personale sia dei fruitori dei servizi del Lido indicati nell'art. 3.

#### **Art. 7**

Per ogni anno di gestione del Lido, compreso l'anno in corso, il concessionario dovrà corrispondere all'Università un canone di € 10.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa, da corrispondersi al primo aprile di ciascun anno, ad eccezione di quello relativo all'anno 2011 che dovrà essere corrisposto entro il primo ottobre.

A garanzia del pagamento delle rate annuali del canone, il concessionario produce apposita fideiussione bancaria o assicurativa, per l'importo di € 30.000,00. Il mancato rispetto anche di una sola delle scadenze sopra specificate consentirà all'Università di avvalersi del diritto di richiedere, in unica soluzione, l'immediato versamento delle rate non ancora percepite, anche avvalendosi della suddetta garanzia fideiussoria.

Copia della suddetta fideiussione verrà prodotta dalla ditta entro dieci giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

#### **Art. 8**

A pena di risoluzione della presente convenzione, il concessionario:

- a) si obbliga a condurre i servizi di cui all'art. 2 direttamente, avendo riguardo alle prescrizioni che l'Università intende impartirgli, impegnandosi a non cedere o sub-concedere, totalmente o parzialmente, a terzi i diritti derivanti dalla presente convenzione a qualunque titolo;
- b) non potrà servirsi dei locali, delle relative attinenze e dipendenze, per adibirli ad uso diverso da quello indicato nella convenzione.

#### **Art. 9**

Tutte le migliorie o le innovazioni che dovessero essere realizzate dal concessionario resteranno a beneficio dell'Università che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità o rimborso.

#### **Art. 10**

Il concessionario si obbliga ad osservare, nella conduzione e nella gestione dei servizi indicati all'art. 2, le norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative e delle licenze necessarie per l'esercizio dei servizi, che dovranno essere intestate allo stesso concessionario; sono a carico della stessa gli adempimenti amministrativi e gli oneri relativi ad ogni tassa, imposta e contributo inerente alla gestione, nonché quelli derivanti da eventuali sanzioni connesse all'attività stessa e alla responsabilità civile nei confronti di terzi.

#### **Art. 11**

Per quanto concerne il posizionamento dell'arredamento e delle attrezzature, il concessionario potrà proporre modifiche atte a migliorare la funzionalità dei locali tenendo presente il rigoroso rispetto delle norme tecniche sulla sicurezza e igiene. Tali modifiche potranno essere introdotte solo se preventivamente approvate dall'Università. Resta inteso che il costo derivante da tali modifiche è a totale carico del concessionario.

#### **Art. 12**

Ogni responsabilità civile, per danni, indennizzi, costi, ecc. che, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad essi connesse, derivassero all'Università o a terzi, persone o cose, si intenderà a carico esclusivo del concessionario. A questo proposito, il concessionario produce apposita polizza di assicurazione a garanzia della responsabilità civile verso terzi, a copertura di tutti i danni a persona o a cose, stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione.

Copia della suddetta polizza verrà prodotta dalla ditta entro dieci giorni dalla data di stipula della presente convenzione.

### Art. 13

Sarà facoltà dell'Università effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare lo stato del Lido, delle attrezzature e degli arredi di cui allegato A) e degli impianti, nonché il rispetto da parte del concessionario degli obblighi che su di essa incombono per legge o per convenzione.

L'Amministrazione dell'Università si riserva, in ogni momento, la facoltà di verifica anche di tutta la documentazione relativa alla gestione.

### Art. 14

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- a) cessione o sub-cessione dell'attività a terzi;
- b) mancata osservanza del divieto di sub-affidamento;
- c) gravi inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- d) gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Università;
- e) mutamenti di qualsiasi genere relativi all'attuale destinazione del Lido rispetto a quello stabilito dalla presente convenzione, senza il consenso scritto dell'Amministrazione dell'Università;
- f) non ottemperanza, entro 8 giorni, alle prescrizioni dell'Università in conseguenza dei rilievi effettuati a seguito dei controlli di cui all'art. 12;
- g) violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h) pubblica necessità determinabile a insindacabile giudizio dell'Università;
- i) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- J) omissione, anche parziale, dei servizi.

### Art. 15

La presente convenzione produrrà efficacia immediata a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza della licenza demaniale marittima di cui è titolare l'Università, fissata per il 31.12.2013.

### Art. 16

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione della gestione è competente, in via esclusiva, il Foro di Catania.


### Art. 17

A pena di decadenza, la ditta Silvana Coppa si impegna a produrre all'Università, entro dieci giorni dalla data di stipula della convenzione, i seguenti documenti:

- 1) copia della fideiussione bancaria o assicurativa, per l'importo di € 30.000,00, di cui all'art. 7;
- 2) copia della polizza di assicurazione prevista dall'art. 12 di cui sopra;
- 3) apposita dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Catania, 20 GIU. 2011

LA DITTA COPPA SILVANA

  
Il titolare  
(sig.ra Silvana Coppa)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI CATANIA

Il direttore amministrativo  
(Lucio Maggio)



